



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Segretario

AC/COO/cr

Roma, 7 luglio 2020

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cuneo
Corso Nizza, n. 36
12100 Cuneo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 51/2020 – Rapporti tra ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e procedimento disciplinare

Con il Vostro quesito del 30.04.2020 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5080/2020) - con il quale si rappresenta che un iscritto ha proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) in esito ad un procedimento penale per il quale è attualmente aperto e sospeso un procedimento disciplinare - si chiede se vi siano notizie, indicazioni o precedenti relativi ai rapporti tra procedimento disciplinare e ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con particolare riferimento alla eventuale sospensione del procedimento disciplinare durante la pendenza del ricorso. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (c.d. CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurarne l'applicazione ed il rispetto.

E' composta da tanti giudici quanti sono gli Stati parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (i 47 membri del Consiglio d'Europa) e ad essa possono ricorrervi tanto gli Stati quanto i singoli cittadini che lamentano la violazione di un diritto fondamentale dell'individuo; le domande però sono ammissibili solo dopo aver esaurito tutti i possibili ricorsi interni allo Stato.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non fa parte dell'Unione europea e non va confusa con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, invece, è un'istituzione effettiva dell'Unione Europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt'altra natura, vertendo quest'ultima sull'applicazione del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione Europea.

Il principio della preferenza comunitaria si applica solo alle sentenze della Corte di Giustizia, che rappresenta il diritto dell'Unione Europea, rispetto alle leggi degli Stati membri.

Di contro, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non sono immediatamente esecutive, ovvero tali da richiedere la disapplicazione delle norme nazionali nel caso specifico oggetto di ricorso.

Ciò premesso, nelle fonti normative che prevedono le funzioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non si ravvisano disposizioni che consentano di sostenere che la procedura avviata dinnanzi alla suddetta CEDU possa produrre effetti diretti sui contenuti delle decisioni delle sentenze penali emesse dall'Autorità Giudiziaria italiana; ne consegue pertanto che, non essendoci la possibilità di un'incidenza diretta del pronunciamento del citato Giudice internazionale su quello del Giudice nazionale, non si rilevano sussistenti presupposti normativamente fondati per affermare la doverosità di sospendere il procedimento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

disciplinare in pendenza del ricorso proposto innanzi alla CEDU, laddove il procedimento penale si sia concluso ed abbia cristallizzato la responsabilità penale dell'inculpato.

Per completezza, ed anche in considerazione della giurisprudenza trasmessa unitamente al presente quesito, si precisa infine che, nel caso in cui, in virtù di un pronunciamento dalla CEDU, il soggetto già condannato dal giudice nazionale dovesse ottenere la possibilità di chiedere la riapertura del processo penale, soltanto gli esiti del nuovo giudizio dinanzi agli organi della giurisdizione penale italiana, ove favorevoli all'interessato, potrebbero comportare la riapertura del procedimento disciplinare. Si ritiene tuttavia che tale eventualità non possa comportare *ipso facto* che il procedimento disciplinare, già sospeso in attesa degli esiti del procedimento penale che dallo stesso ha tratto origine, possa rimanere sospeso indefinitamente in attesa della eventuale riapertura del processo penale e dell'eventuale conferma della condanna, posto che, in tal caso, sarebbe sufficiente per il soggetto incolpato proporre ricorso alla CEDU per determinare una sospensione *sine die* del procedimento disciplinare e sottrarsi di fatto alla eventuale sanzione che possa derivarne.

Con i migliori saluti.

Achille Coppola

